

Utilizzo contanti: nuovi limiti e termini

Dal 1° gennaio è operativo il nuovo limite di **999,99 euro** (soglia di 1.000 euro) per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra **soggetti diversi** di denaro contante ex art. 49 comma 1 del Dlgs. 231/2007.

Il limite in questione, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano **artificialmente frazionati**.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. v) del Dlgs. 231/2007, per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal Dlgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Peraltro, per un frazionamento a cavallo tra il 2021 e il 2022 relativo ad un'“operazione **economicamente unitaria**” posta in essere nel 2021, dovrebbero reputarsi legittimi i pagamenti in contanti complessivamente inferiori alla soglia allora vigente seppure superiori a quella attuale.

Si pensi, ad esempio, al pagamento di 1.700 euro per la consulenza di un professionista in due momenti: 900 euro a fine dicembre 2021 e 800 euro a inizio gennaio 2022. Non altrettanto, invece, appare possibile dire qualora i medesimi due pagamenti dovessero rapidamente susseguirsi nei primi giorni di gennaio 2022.

Al nuovo limite si è pervenuti progressivamente al fine di

allineare la disciplina relativa all'utilizzo del contante a quella prevista per gli **assegni** bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49 commi 5, 7 e 8 del Dlgs. 231/2007).

La riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all'utilizzo del contante è esclusa per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (attività svolta dai **cambiavalute** iscritti nell'apposito registro). A decorrere dal 1° gennaio 2022, infatti, per tale attività è stata ripristinata la soglia di **3.000 euro**.

Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, ai sensi dell'art. 63 comma 1 del Dlgs. 231/2007, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, si è previsto che, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il **minimo edittale** sia pari a 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, il predetto minimo edittale è ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro (art. 63 comma 1-ter del Dlgs. 231/2007, come inserito dall'art. 18 comma 1 lett. b) del Dl 124/2019 convertito).

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 comma 6 del Dlgs. 231/2007).

I limiti all'utilizzo del denaro contante presentano ricadute anche per i professionisti, che sono obbligati a **comunicare alle competenti Ragionerie** territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento

della propria attività ex art. 51 comma 1 del Dlgs. 231/2007.

Appare anche opportuno ricordare che le operazioni di **prelievo e/o di versamento** di contante superiori ai limiti non concretizzano automaticamente alcuna violazione, trattandosi di operatività non configurabile come trasferimento *tra* soggetti diversi (si veda la FAQ Dipartimento del Tesoro 3 ottobre 2017 n. 10).

Peraltro, l'art. 35 comma 1 terzo periodo del Dlgs. 231/2007 stabilisce che il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'art. 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto ai fini di una eventuale **segnalazione alla UIF**.

Si tenga presente, infine, che i **turisti stranieri** possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro. I commi da 1 a 2-*bis* dell'art. 3 DL 16/2012 convertito, infatti, prevedono una deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale e fino all'importo di 15.000 euro, per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana presso i commercianti al minuto, i soggetti equiparati (di cui all'art. 22 del Dpr 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all'art. 74-*ter* del Dpr 633/72). La deroga in questione si applica anche ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea (Ue) o allo Spazio economico europeo (See).

(MF/ms)